



**TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

Il Giudice,

VISTA la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi degli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, da STEFANO COLOMBO, in data 17 luglio 2020, con gli avv.ti Matteo Notaro e Francesco Marco Bianchi;

VISTA la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, dott. Ciro Arrigo Nicolig, depositata in pari data;

letta la memoria del creditore Agenzia delle Entrate del 26.10.2020 con la quale si contesta, tra l'altro, l'ammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio in ragione della qualità di imprenditore commerciale assoggettabile a fallimento rivestita dal debitore;

considerato che, nonostante l'attività di intermediazione di prodotti ittici esercitata dall'istante rientri astrattamente tra quelle dell'art. 2195 c.c. e il passivo superi senz'altro il limite di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), L.F., non emergono dagli atti elementi sufficienti a far ritenere che l'attività economica svolta dal sig. Colombo possa effettivamente qualificarsi in termini di attività d'impresa;

considerato, infatti, che elementi identificativi dell'impresa, ai sensi dell'art. 2082 c.c. "sono la professionalità e l'organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo dell'attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsità dei beni predisposti, tanto più quando l'attività non necessita di mezzi materiali e personali rilevanti" (ex multis Cass. 1466/2019);

considerato che nel caso in esame non è dimostrata l'esistenza di un'organizzazione minimamente apprezzabile, dato che il debitore – agente di commercio monomandatario – afferma di svolgere la sua attività da una postazione di lavoro messa a disposizione presso gli uffici dell'unica impresa preponente (la Speal s.r.l.) e con un telefono cellulare fornito dalla medesima preponente;

ritenuto pertanto, in mancanza di indizi concreti che consentano di rovesciare le allegazioni contenute nel ricorso, che il debitore non sia allo stato imprenditore fallibile;

ritenuto che la domanda di liquidazione dell'istante soddisfi dunque i requisiti di cui all'art. 14-ter della L. 3/2012 tenuto conto che:



-l'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento ossia "in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte di patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" come emerge dal confronto tra l'entità del reddito netto mensile (circa €1830,00) e i debiti scaduti e rimasti inadempiti (circa €749.000,00);

-l'istante, come si è detto, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II L. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

-l'istante non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012;

-l'istante secondo quanto ha riferito il gestore della crisi ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

-non risulta il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni; visto l'art. 14-quinquies della L. 3/2012;

CONFERMA LA NOMINA

del liquidatore dei beni del debitore nella persona del dott. **Ciro Arrigo Nicolig**;

DISPONE

che non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ivi inclusa l'espropriazione di crediti verso terzi ex art.72 bis DPR n.602/1973 PT32/2009 promosso da parte di Equitalia Esatri S.p.a. (Agenzia delle Entrate Riscossione) per il recupero della somma di euro 521.646,88 e ogni altro pignoramento o cessione di crediti;

DISPONE

a carico del Liquidatore la comunicazione del presente decreto, ai creditori entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento, nonché la pubblicazione dei medesimi documenti su uno dei siti di cui all'art. 490, comma 2, c.p.c.;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore nei registri immobiliari, là dove il debitore risulti titolare di diritti reali immobiliari;

FISSA

nella misura di 1.300,00 euro, al netto delle trattenute previdenziali e degli oneri fiscali, gli emolumenti che possono essere trattenuti mensilmente dal debitore per le esigenze di sostentamento proprio e dei membri della famiglia.

Si comunichi al ricorrente presso i difensori e al liquidatore, dott. **Ciro Arrigo Nicolig**.

Lecco, 10/12/2020

Il Giudice
dott. **Edmondo Tota**

